

DELITTI, PREVISTI DAL CODICE PENALE, LA CONDANNA PER I QUALI PRECLUDE L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ART. 71 BIS, PRIMO COMMA, LETT. B), DISP. ATT. C.C.

AVVERTENZA

Si precisa che l'art. 71 bis, primo comma, lett. b) disp. att. c.c. nell'individuare i delitti che non consentono (sulla base della durata della reclusione per essi prevista) di svolgere l'incarico di amministratore, fa riferimento, non solo a quelli contemplati dal codice penale, ma, più in generale, a quelli previsti dalla "legge". Tali ultimi delitti, tuttavia, non sono stati considerati nel presente elenco per l'evidente difficoltà di una ricostruzione immediata.

Libro secondo

Dei delitti in particolare

Titolo I

Dei delitti contro la personalità dello Stato

Capo I

Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato

Art. 241. Attentati contro l'integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato

Art. 242. Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano

Art. 243. Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano

Art. 244. Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra

Art. 245. Intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla neutralità o alla guerra

Art. 246. Corruzione del cittadino da parte dello straniero

Art. 247. Favoreggiamento bellico

Art. 248. Somministrazione al nemico di provvigioni

Art. 249. Partecipazione a prestiti a favore del nemico

Art. 250. Commercio col nemico

Art. 251. Inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra

Art. 252. Frode in forniture in tempo di guerra

Art. 253. Distruzione o sabotaggio di opere militari

Art. 255. Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato

Art. 256. Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato

Art. 257. Spionaggio politico o militare

Art. 258. Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione

Art. 260. Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio (in caso il fatto sia commesso "in tempo di guerra")

Art. 261. Rivelazione di segreti di Stato

Art. 262. Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione

Art. 263. Utilizzazione dei segreti di Stato

Art. 264. Infedeltà in affari di Stato

Art. 265. Disfattismo politico

Art. 266. Istigazione di militari a disobbedire alle leggi (in caso il fatto sia "commesso pubblicamente")

Art. 267. Disfattismo economico

Art. 270. Associazioni sovversive (costituzione, organizzazione o direzione)

Art. 270 bis. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico.

Art. 270 ter. Assistenza agli associati (in caso di assistenza "prestata continuativamente")

Art. 270 quater. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale

Art. 270 quater1. Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo

Art. 270 quinquies. Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale

Art. 270 quinquies.1. Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo.

Art. 270 quinquies.2. Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro.

Art. 270 quinquies.3. Detenzione di materiale con finalità di terrorismo

Capo I bis

Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione europea

Art. 275 bis. Detenzione di materiale con finalità di terrorismo (salvo che i fondi, le risorse economiche, i beni, i servizi, le operazioni o le attività abbiano, al momento del fatto, un valore inferiore a euro 10.000)

Art. 275 quater. Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività (salvo che i fondi, i beni e i servizi abbiano, al momento del fatto, un valore inferiore a euro 10.000)

Capo II

Dei delitti contro la personalità interna dello Stato

- Art. 276.** Attentato contro il presidente della Repubblica
- Art. 277.** Offesa alla libertà del presidente della Repubblica
- Art. 280.** Attentato per finalità terroristiche o di eversione
- Art. 280 bis.** Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi
- Art. 280-ter.** Atti di terrorismo nucleare
- Art. 283.** Attentato contro la costituzione dello Stato
- Art. 284.** Insurrezione armata contro i poteri dello Stato
- Art. 285.** Devastazione, saccheggio e strage
- Art. 286.** Guerra civile
- Art. 287.** Usurpazione di potere politico o di comando militare
- Art. 288.** Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero.
- Art. 289 bis.** Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione
- Art. 289-ter.** Sequestro di persona a scopo di coazione

Capo III

Dei delitti contro i diritti politici del cittadino

- Art. 294.** Attentati contro i diritti politici del cittadino (nel caso in cui l'inganno è posto in essere mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale)

Capo IV

Dei delitti contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro Rappresentanti

- Art. 295.** Attentato contro i Capi di Stati esteri
- Art. 296.** Offesa alla libertà dei capi di Stati esteri

Capo V

Disposizioni generali e comuni ai capi precedenti

- Art. 305.** Cospirazione politica mediante associazione
- Art. 306.** Banda armata: formazione e partecipazione

Titolo II

Dei delitti contro la pubblica amministrazione

Capo I

Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione

- Art. 314.** Peculato
- 314-bis.** Indebita destinazione di denaro o cose mobili
- Art. 316.** Peculato mediante profitto dell'errore altrui
- Art. 316 bis.** Malversazione di erogazioni pubbliche
- Art. 316 ter.** Indebita percezione di erogazioni pubbliche (salvo che la somma percepita sia inferiore a Euro 3.999,96)
- Art. 317.** Concussione
- Art. 318.** Corruzione per l'esercizio della funzione
- Art. 319.** Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- Art. 319 ter.** Corruzione in atti giudiziari
- Art. 319 quater.** Induzione indebita a dare o promettere utilità
- Art. 320.** Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- Art. 321.** Pene per il corruttore
- Art. 322.** Istigazione alla corruzione
- Art. 322 bis.** Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri
- Art. 323.** Abuso di ufficio
- Art. 325.** Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio
- Art. 326.** Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio
- Art. 328.** Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione
- Art. 329.** Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica
- Art. 331.** Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità
- Art. 334.** Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa

Art. 335. Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa

Capo II

Dei delitti dei privati contro
la pubblica amministrazione

Art. 336. Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale

Art. 337. Resistenza a un pubblico ufficiale

Art. 337 bis. Occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto

Art. 338. Violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti

Art. 340. Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità

Art. 341 bis. Oltraggio a pubblico ufficiale

Art. 342. Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario

Art. 343. Oltraggio a un magistrato in udienza

Art. 346 bis. Traffico di influenze illecite

Art. 347. Usurpazione di funzioni pubbliche

Art. 348. Abusivo esercizio di una professione

Art. 349. Violazione di sigilli

Art. 351. Violazione della pubblica custodia di cose

Art. 353. Turbata libertà degli incanti

Art. 353 bis. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

Art. 354. Astensione dagli incanti

Art. 355. Inadempimento di contratti di pubbliche forniture

Art. 356. Frode nelle pubbliche forniture

Titolo III

Dei delitti contro
l'amministrazione della giustizia

Capo I

Dei delitti contro l'attività giudiziaria

Art. 361. Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale (salvo che l'omissione riguardi un delitto punibile a querela della persona offesa)

Art. 362. Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio (salvo che l'omissione riguardi un delitto punibile a querela della persona offesa; la norma non si applica, altresì, "ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico)

Art. 363. Omessa denuncia aggravata

Art. 364. Omessa denuncia di reato da parte del cittadino

Art. 365. Omissione di referto (salvo il caso in cui "il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale")

Art. 366. Rifiuto di uffici legalmente dovuti

Art. 367. Simulazione di reato

Art. 368. Calunnia

Art. 369. Autocalunnia

Art. 370. Simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione

Art. 371. Falso giuramento della parte

Art. 371 bis. False informazioni al pubblico ministero

Art. 371 ter. False dichiarazioni al difensore

Art. 372. Falsa testimonianza

Art. 373. Falsa perizia o interpretazione

Art. 374. Frode processuale

Art. 374 bis. False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria

Art. 377. Intralcio alla giustizia

Art. 377 bis. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Art. 378. Favoreggiamento personale

Art. 379. Favoreggiamento reale

Art. 379 bis. Rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale

Art. 380. Patrocinio o consulenza infedele

Art. 381. Altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico

Art. 382. Millantato credito del patrocinatore

Capo II

Dei delitti contro
l'autorità delle decisioni giudiziarie

Art. 385. Evasione

Art. 386. Procurata evasione

Art. 387. Colpa del custode

Art. 387-bis. Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa

Art. 388. Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice

Art. 388 bis. Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo

Art. 388 ter. Mancata esecuzione fraudolenta di sanzioni pecuniarie

Art. 389. Inosservanza di pene accessorie

Art. 390. Procurata inosservanza di pena

Art. 391. Procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive

Art. 391 bis. Agevolazione delle comunicazioni dei detenuti sottoposti alle restrizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Comunicazioni in elusione delle prescrizioni

Art. 391-ter. Accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti

Capo III

Della tutela arbitraria
delle private ragioni

Art. 392. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose

Art. 393. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone

Titolo IV

Dei delitti contro il sentimento religioso
e contro la pietà dei defunti

Capo II

Dei delitti contro la pietà dei defunti

Art. 410. Vilipendio di cadavere ("se il colpevole deturpa o mutila il cadavere, o commette, comunque, su questo atti di brutalità o di oscenità")

Art. 411. Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere

Titolo V

Dei delitti
contro l'ordine pubblico

Art. 416. Associazione per delinquere (salvo il caso di sola partecipazione all'associazione che non sia diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p., nonché all'art. 12, comma 3 *bis*, d.lgs. n. 286 del 25.7.'98 in tema di immigrazione clandestina)

Art. 416 bis. Associazione di tipo mafioso

Art. 416 ter. Scambio elettorale politico-mafioso

Art. 418. Assistenza agli associati (in caso di assistenza "prestata continuatamente")

Art. 419. Devastazione e saccheggio

Titolo VI

Dei delitti
contro l'incolumità pubblica

Capo I

Dei delitti di comune pericolo
mediante violenza

Art. 422. Strage

Art. 423. Incendio

Art. 423 bis. Incendio boschivo (salvo il caso in cui l'interessato si adoperi "per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado", provveda "concretamente alla messa in sicurezza e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi)

Art. 424. Danneggiamento seguito da incendio (in caso di "fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento")

Art. 426. Inondazione, frana o valanga

Art. 427. Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga (salvo il caso in cui il disastro non si verifichi)

Art. 428. Naufragio, sommersione o disastro aereo.

Art. 429. Danneggiamento seguito da naufragio (salvo il caso in cui non si verifichino il naufragio, la sommersione o il disastro)

Art. 430. Disastro ferroviario

Art. 431. Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento.

Art. 432. Attentati alla sicurezza dei trasporti (nel caso derivi un disastro)

Art. 433. Attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas ovvero delle pubbliche comunicazioni (nel caso derivi un disastro)

Art. 433 bis. Attentato alla sicurezza delle installazioni nucleari

Art. 434. Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi (salvo il caso in cui il crollo o il disastro non avvengano)

Art. 436. Sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni.

Art. 437. Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (nel caso derivi un disastro o un infortunio)

Capo II

Dei delitti di comune pericolo mediante frode

- Art. 438.** Epidemia
Art. 439. Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari
Art. 440. Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari
Art. 442. Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (salvo il caso di adulterazione e contraffazione di cose diverse dalle acque e dalle sostanze destinate all'alimentazione)

Titolo VI bis

Dei delitti contro l'ambiente

- Art. 452 bis.** Inquinamento ambientale
Art. 452 ter. Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale
Art. 452 quater. Disastro ambientale
Art. 452 sexies. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
Art. 452-quaterdecies. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (in caso di rifiuti ad alta radioattività)

Titolo VII

Dei delitti contro la fede pubblica

Capo I

Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo

- Art. 453.** Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
Art. 454. Alterazione di monete
Art. 455. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
Art. 457. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
Art. 459. Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
Art. 460. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo
Art. 461. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata
Art. 462. Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto
Art. 464. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Capo II

Della falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento

- Art. 467.** Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto
Art. 468. Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti
Art. 469. Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione
Art. 470. Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione
Art. 471. Uso abusivo di sigilli e strumenti veri
Art. 472. Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta
Art. 473. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero brevetti, modelli e disegni
Art. 474. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Capo III

Della falsità in atti

- Art. 476.** Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
Art. 477. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative
Art. 478. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti
Art. 479. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
Art. 480. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative
Art. 481. Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità
Art. 482. Falsità materiale commessa dal privato
Art. 483. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico
Art. 484. Falsità in registri e notificazioni
Art. 485. Falsità in scrittura privata
Art. 486. Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato
Art. 487. Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico
Art. 488. Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali
Art. 489. Uso di atto falso
Art. 490. Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri
Art. 491. Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena
Art. 491 bis. Documenti informatici
Art. 493. Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico
493 bis. Casi di perseguibilità a querela

Art. 493-ter. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Art. 493-quater. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti

Capo IV

Della falsità personale

Art. 494. Sostituzione di persona

Art. 495. Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri

Art. 495 bis. Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull'identità o su qualità personali proprie o di altri

Art. 495 ter. Fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali

Art. 496. False dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri

Art. 497. Frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e uso indebito di tali certificati

Art. 497 bis. Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi

Art. 497 ter. Possesso di segni distintivi contraffatti

Titolo VIII

Dei delitti contro l'economia pubblica,
l'industria e il commercio e il patrimonio
agroalimentare

Capo I

Dei delitti contro l'economia pubblica

Art. 499. Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali, ovvero di mezzi di produzione

Art. 501. Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio (se il fatto è commesso "per favorire interessi stranieri" o se dal fatto derivi "un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli dello Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo")

Art. 507. Boicottaggio (per i capi, i promotori o gli organizzatori ex art. 511 c.p. ovvero se concorrono fatti di violenza o di minaccia)

Art. 508. Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali. Sabotaggio (per i capi, i promotori o gli organizzatori ex art. 511 c.p.)

Art. 512-bis. Trasferimento fraudolento di valori

Capo II

Dei delitti contro l'industria
e il commercio

Art. 513 bis. Illecita concorrenza con minaccia o violenza

Art. 514. Frodi contro le industrie nazionali ("se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale")

TITOLO VIII-bis

Dei delitti contro il patrimonio culturale

Art. 518-bis. Furto di beni culturali

Art. 518-quater. Ricettazione di beni culturali

Art. 518-quinquies. Impiego di beni culturali provenienti da delitto

Art. 518-sexies. Riciclaggio di beni culturali

Art. 518-septies. Autoriciclaggio di beni culturali (salvo il caso in cui i beni vengano destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale).

Art. 518-decies. Importazione illecita di beni culturali

Art. 518-undecies. Uscita o esportazione illecite di beni culturali

Art. 518-duodecies. Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (salvo il caso di deturpamento o imbrattamento di beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero di destinazione dei beni culturali "a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità")

Art. 518-terdecies. Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

TITOLO IX-bis

Dei delitti contro gli animali

Art. 544-quinquies. Divieto di combattimenti tra animali (se le attività "sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate" oppure "sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni" o, ancora, "se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni")

Titolo XI

Dei delitti contro la famiglia

Capo II

Dei delitti contro
la morale familiare

Art. 558-bis. Costrizione o induzione al matrimonio (in caso il fatto sia commesso "in danno di un minore di anni quattordici")
Art. 564 Incesto (in caso di "relazione incestuosa")

Capo III

Dei delitti contro
lo stato di famiglia

Art. 566. Supposizione o soppressione di stato
Art. 567. Alterazione di stato

Capo IV

Dei delitti contro l'assistenza familiare

Art. 571. Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina (se deriva una lesione personale grave o gravissima oppure la morte)
Art. 572. Maltrattamenti contro familiari e conviventi

Titolo XII

Dei delitti contro la persona

Capo I

Dei delitti contro la vita e
l'incolumità individuale

Art. 575. Omicidio
Art. 578. Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale
Art. 579. Omicidio del consenziente
Art. 580. Istigazione o aiuto al suicidio (salvo il caso in cui il suicidio non avvenga)
Art. 582. Lesione personale (in caso sia "grave" o "gravissima" ai sensi dell'art. 583 c.p.)
Art. 583 bis. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (salvo il caso di lesioni di "lieve entità")

Art. 583 quater. Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, a personale scolastico o educativo, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali, nonché a personale che svolge attività di prevenzione o accertamento delle infrazioni nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico o agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive

Art. 583 quinquies. Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso

Art. 584. Omicidio preterintenzionale

Art. 589-bis. Omicidio stradale

Art. 590-bis. Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime (nel caso siano causate da "stato di ebbrezza alcolica" o "da alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope")

Art. 591. Abbandono di persone minori o incapaci (nel caso ne derivi la morte)

Capo I-bis

Dei delitti contro la maternità

Art. 593-ter. Interruzione di gravidanza non consensuale (salvo che dalle lesioni derivi l'acceleramento del parto).

Capo III

Dei delitti contro
la libertà individuale

Sezione I

Dei delitti contro
la personalità individuale

Art. 600. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

Art. 600 bis. Prostituzione minorile (in caso si induca alla prostituzione persona di età inferiore ai diciotto anni, oppure si favorisca, si sfrutti, si gestisca, si organizzi o si controlli la prostituzione di detta persona ovvero se ne tragga altrimenti profitto o, ancora, ricorrano alcune delle circostanze aggravanti di cui all'art. 602 *ter* c.p.)

Art. 600 ter. Pornografia minorile (se, "utilizzando minori degli anni diciotto", si realizzino "esibizioni o spettacoli pornografici" o si produca "materiale pornografico" ovvero si induca detti minori "a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici" o da tali spettacoli si tragga "altrimenti profitto", o, ancora, si faccia commercio di tale materiale pornografico ovvero si offra o ceda ad altri detto materiale in "ingente quantità" o, infine, ricorrano alcune delle circostanze aggravanti di cui all'art. 602 *ter* c.p.)

Art. 600 quater. Detenzione o accesso a materiale pornografico (nel caso detto materiale abbia ad oggetto minori di diciotto anni e sia di "ingente quantità")

Art. 600 quater.1 Pornografia virtuale (nel caso in cui si produca ovvero si faccia commercio di materiale pornografico rappresentato da "immagini virtuali" ed avente ad oggetto minori di anni diciotto)

Art. 600 quinquies. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

Art. 601. Tratta di persone.

Art. 601-bis. Traffico di organi prelevati da persona vivente

Art. 602. Acquisto e alienazione di schiavi

Art. 603 bis. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Sezione I-bis

Dei delitti contro l'eguaglianza

Art. 604-bis. Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (nel caso in cui la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale)

Sezione II

Dei delitti contro la libertà personale

Art. 605. Sequestro di persona (se in danno di minore)

Art. 609 bis. Violenza sessuale (salvo i casi di "minore gravità")

Art. 609 quater. Atti sessuali con minorenne (salvo i casi di "minore gravità")

Art. 609 octies. Violenza sessuale di gruppo

Sezione III

Dei delitti contro la libertà morale

Art. 610. Violenza privata (nel caso ricorra una delle circostanze aggravanti di cui all'art. 339 c.p.)

Art. 611. Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato

Art. 613. Stato di incapacità procurato mediante violenza (nel caso in cui il colpevole abbia agito "col fine di far commettere un reato" ovvero "se la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto preveduto dalla legge come delitto")

Art. 613 bis. Tortura

Art. 614. Violazione di domicilio (in caso il fatto sia commesso "con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato")

Sezione IV

Dei delitti contro la inviolabilità del domicilio

Art. 615 ter. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico ("se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema"; "se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato"; "se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti")

Art. 615-quater. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema oppure se il fatto riguarda sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico")

Sezione V

Dei delitti contro la inviolabilità dei segreti

Art. 617. Cognizione interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (nel caso il fatto sia commesso "in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato")

Art. 617-bis. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema"; "se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato"; "se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti")

Art. 617-quater. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (nel caso il fatto sia commesso: in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico; "in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema")

Art. 617-quinquies. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (nel caso il fatto sia commesso: in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di

interesse pubblico ovvero in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema)

Art. 617-sexies. Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche (nel caso il fatto sia commesso: in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico ovvero in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema)

Titolo XIII

Dei delitti contro il patrimonio

Capo I

Dei delitti contro il patrimonio
mediante violenza alle cose o alle persone

Art. 624. Furto

Art. 624 bis. Furto in abitazione, furto con strappo e furto con destrezza in casi particolari

Art. 626. Furti minori

Art. 627. Sottrazione di cose comuni

Art. 628. Rapina

Art. 628-bis. Rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato

Art. 629. Estorsione

Art. 630. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione

Art. 631. Usurpazione

Art. 632. Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi

Art. 633. Invasione di terreni o edifici

Art. 633-bis. Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica

Art. 634. Turbativa violenta del possesso di cose immobili

Art. 634 bis. Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui

Art. 635. Danneggiamento

Art. 635 bis. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Art. 635 ter. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico

Art. 635 quater. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Art. 635-quater.1. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Art. 635 quinquies. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse

Art. 636. Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo.

Art. 637. Ingresso abusivo nel fondo altrui

Art. 638. Uccisione o danneggiamento di animali altrui

Art. 639. Deturpamento e imbrattamento di cose altrui

Capo II

Dei delitti contro il patrimonio
mediante frode

Art. 640. Truffa

Art. 640 bis. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Art. 640 ter. Frode informatica

Art. 640 quinquies. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Art. 641. Insolvenza fraudolenta

Art. 642. Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona

Art. 643. Circonvenzione di persone incapaci

Art. 644. Usura

Art. 645. Frode in emigrazione

Art. 646. Appropriazione indebita

Art. 647. Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito.

Art. 648. Ricettazione

Art. 648 bis. Riciclaggio

Art. 648 ter. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Art. 648 ter1. Autoriciclaggio

Fonte: Confedilizia - Ufficio legale